



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 88/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

LOMBARDIA

Composta dai Magistrati:

Antonio Marco Canu

Presidente

Gabriele Vinciguerra

Giudice relatore

Barbara Pezzilli

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. G 30992 del registro di segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro:

URGEGHE Germano, C.F. RGGGMN74A15B963H, nato a Caserta (CE) il 15.01.1974 e residente a Milano, in Via della Moscovia n. 38/A, rappresentato e difeso dall'Avvocato Vincenzo Josè Cavallaro per mandato in atti, elettivamente domiciliato in Milano, Largo Guido Donegani 3, presso lo studio del difensore.

VISTO il D.Lgs. n. 26 agosto 2016, n. 174.

VISTO l'atto introduttivo.

LETTI gli atti e i documenti di causa.

UDITI all'udienza del 20.05.2026 il Giudice relatore Gabriele Vinciguerra, il Pubblico Ministero Marcella Tomasi e l'Avv. Vincenzo Josè Cavallaro per il convenuto.

FATTO

Con nota n. 381715 del 15/06/2021, la Guardia di Finanza di Milano, Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Lombardia, rendeva noto alla Procura contabile il coinvolgimento nel procedimento penale R.G.N.R. 25579/2016 del Maggiore (in congedo dal 21.08.2013) URGEGHE Germano, in forza dapprima presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano e in seguito, dal 09.08.2012, Capo Sezione GOA del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Bologna.

Il citato procedimento penale era relativo all'ipotesi di reato di cui agli artt. 81 cpv. c.p. "concorso formale – reato continuato", 110 c.p., 184 D.Lgs. 58/1988 - TUF "abuso di informazioni privilegiate" e 416 c.p. "associazione per delinquere".

Il procedimento penale si concludeva con sentenza ex art. 444 c.p.p. n. 8540/20 emessa in data 05.11.2020 dal Tribunale Ordinario di Milano – Sezione Seconda Penale, divenuta irrevocabile il 03.12.2020, con cui era applicata all'imputato la pena di anni 2 di reclusione, con pena sospesa e non menzione, e disposta la confisca della somma di euro 194.770,89 quale profitto del reato.

La Procura contabile, ritenendo sussistere danno erariale, ha notificato rituale invito a dedurre nei confronti di URGEGHE, contestando la causazione di un danno all'immagine, in capo all'Amministrazione di appartenenza, pari ad euro 25.000,00.

L'odierno convenuto ha depositato deduzioni difensive, senza chiedere di essere ascoltato personalmente.

La Procura contabile, ritenute non convincenti le argomentazioni difensive, ha notificato ad URGEGHE atto di citazione, confermando la richiesta risarcitoria già contenuta nell'invito a dedurre.

Il convenuto si è costituito in giudizio, eccependo in estrema sintesi: l'inammissibilità dell'azione contabile, essendo il reato di abuso di informazioni privilegiate "comune", e non contro la Pubblica Amministrazione, l'inidoneità della sentenza di "patteggiamento" a fondare una richiesta risarcitoria per danno all'immagine, la necessità di un autonomo accertamento probatorio da parte della Procura contabile, la violazione dei principi di legalità, prevedibilità e irretroattività dell'azione contabile, l'assenza del nesso di "occasionalità necessaria" tra i reati commessi e le funzioni esercitate, l'interruzione del nesso causale dovuto alle avvenute dimissioni dal Corpo della Guardia di Finanza in data 21.08.2013 (poiché gran parte delle contestazioni erano successive a tale data), l'insussistenza dell'elemento soggettivo e del pregiudizio alla reputazione dell'Amministrazione, e comunque l'erroneità nella quantificazione del danno.

La causa è stata discussa all'udienza del 20.05.2026.

Le parti si sono riportate agli atti e hanno insistito nelle proprie conclusioni, ulteriormente argomentando sui punti in contestazione.

La causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Per giurisprudenza consolidata, sussiste la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, o comunque dei soggetti, anche non pubblici dipendenti, legati alla Pubblica Amministrazione da un rapporto di servizio, la cui azione od omissione illecita e dannosa sia in rapporto di occasionalità necessaria con la propria attività istituzionale, ai sensi dell'art. 81, comma 1, R.D. n. 2440/1923, dell'art. 83, comma 1, del medesimo R.D. e dell'art. 52, comma 1, R.D. n. 1214/1934.

Secondo la tesi interpretativa prevalente, che si condivide, va affermata la giurisdizione contabile qualora il fatto commesso, non rispondente ai fini istituzionali o posto in essere abusando dei propri poteri o deviando dai propri doveri, trovi comunque nell'espletamento del servizio l'occasione necessaria, con l'inclusione delle ipotesi in cui il soggetto abbia agito al di fuori delle proprie normali mansioni, ed essendo comunque insufficiente una mera occasionalità di tempo e di luogo.

Nella specie, il fatto fondante la responsabilità di URGEGHE Massimo per danno all'immagine è, nella prospettazione accusatoria, la sentenza ex art. 444 c.p.p. n. 8540/20 emessa in data 05.11.2020 dal Tribunale Ordinario di Milano – Sezione Seconda Penale, divenuta irrevocabile il 03.12.2020, con cui è stata applicata all'odierno convenuto la pena di anni 2 di reclusione, pena sospesa e non menzione, e disposta la confisca della somma di euro 194.770,89 quale profitto del reato: ciò per le ipotesi di reato contemplate dagli artt. 81, 110 c.p., 184 D.Lgs.

58/1988 - TUF “abuso di informazioni privilegiate” e 416 c.p. “associazione per delinquere”.

In sintesi, URGEGHE avrebbe tra il 2012 e il 2016, in concorso con membri del credit risk management di vari istituti bancari e/o con avvocati di importanti studi legali milanesi, ottenuto e/o rivelato dietro corrispettivo informazioni privilegiate relative ad importanti OPA su società quotate (quali Benetton, Buongiorno s.p.a., Marcolin s.p.a., Impregilo s.p.a., COBRA Automotive Technologies s.p.a., Havas s.a.), ponendo altresì in essere personalmente una serie di vantaggiose operazioni di borsa al fine di assicurarsi ingiusti profitti: ciò in violazione dei propri doveri di ufficio.

La Procura contabile sottolinea che URGEGHE avrebbe utilizzato “la propria prestigiosa carica per intervenire illecitamente, in vari modi, allo scopo di arricchirsi sfruttando informazioni acquisite in ragione del proprio ufficio”, ponendosi quale “trait d’union” tra gli “insider primari” e gli “utilizzatori finali” di informazioni privilegiate su vari titoli azionari: “URGEGHE, infatti, in virtù del lavoro svolto sia al momento dei fatti che precedentemente (Ufficiale della Guardia di Finanza) aveva collegamenti con insider primari dai quali riusciva ad ottenere informazioni privilegiate che utilizzava in prima persona e che poi diffondeva, anche dietro pagamento, a soggetti a lui vicini”.

La documentazione in atti, tuttavia, non conferma l’impostazione accusatoria, circa l’avvenuta strumentalizzazione

dell'ufficio pubblico a fini egoistici.

Una prima criticità riguarda le condotte successive all'agosto 2013: è pacifico che URGEGHE si sia congedato dal corpo della Guardia di Finanza in data 21.08.2013, ma è indimostrato che l'ex militare abbia ipoteticamente sfruttato informazioni privilegiate acquisite anteriormente, per operazioni di borsa svolte nel periodo in cui era un privato cittadino.

Ma anche in relazione al periodo precedente il 21.08.2013 non è provato che URGEGHE abbia acquisito informazioni privilegiate violando i doveri inerenti la posizione di Ufficiale della Guardia di Finanza, o comunque sfruttando il suo grado per ingenerare “pressioni”, esplicite o implicite, onde ottenere le suddette informazioni.

In particolar modo ciò non risulta dalla sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p., che costituisce la base giuridica su cui la Procura contabile fonda l'azione risarcitoria per danno all'immagine.

In nessuno dei capi di imputazione per cui è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta, infatti, ad URGEGHE risultano contestate condotte volte ad apprendere notizie riservate sfruttando le conoscenze acquisite in ragione del proprio ufficio pubblico: al contrario, in tutti i capi di imputazione risulta come “istigatore” della condotta illecita, ovvero gli si contesta di avere ricevuto le suddette informazioni da terzi, che, per la loro posizione quali membri di “board” di istituti di credito o inseriti in importanti studi legali, a tali notizie avevano accesso.

Mai ad URGEGHE è addebitata una qualsivoglia strumentalizzazione dell'ufficio pubblico: ciò che è contestato è l'aver preso parte ad un sodalizio criminale finalizzato a commettere una pluralità di reati di c.d. "insider trading" (art. 184 TUF), senza che mai emerga come elemento rilevante l'aver il convenuto prestato servizio nella Guardia di Finanza.

Correttamente la difesa ha evidenziato: 1) la mera qualifica pubblica non prova la strumentalizzazione della funzione; 2) non vi è prova che il servizio svolto abbia consentito o agevolato URGEGHE nell'acquisizione di notizie riservate; 3) la relazione CONSOB 04.08.2017, in atti (doc. 3 di parte convenuta), descrive l'associazione a delinquere di cui anche URGEGHE faceva parte come fondata su rapporti familiari, di amicizia e conoscenza, non sullo sfruttamento di qualsivoglia funzione pubblica; 4) non risulta che siano state utilizzate anche dati della Guardia di Finanza, evidenze di attività investigative, interlocuzioni d'ufficio, poteri coercitivi o accessi privilegiati derivanti dalla funzione pubblica.

Ciò non risulta neppure *aliunde*: non, a differenza di quanto prospettato dalla Procura contabile, dalla sentenza Corte d'Appello di Milano, n. 4805/2023, resa, in relazione ad altra fattispecie, nei confronti del coimputato LA MELA Giuseppe Marco (anch'egli appartenente alla Guardia di Finanza): a pag. 6 della citata sentenza vi è unicamente un sintetico richiamo a considerazioni svolte nell'atto di appello del Procuratore della Repubblica, atto di appello che non costituisce fonte probatoria, né in questa sede né in sede di

processo penale.

I reati commessi dal convenuto sono reati “comuni”, che URGEGHE poteva commettere come qualsiasi altro cittadino, a prescindere dalla qualità di dipendente pubblico e dal rapporto di servizio intercorso con la Pubblica Amministrazione.

Le considerazioni sopra esposte sono assorbenti, e conducono a declinare la giurisdizione della Corte dei conti, in favore dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Le spese di giudizio restano a carico di chi le ha affrontate, non essendovi proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 31 comma 2 c.g.c..

P. Q. M.

La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, in favore della giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Nulla per le spese.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 20.05.2026.

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Gabriele Vinciguerra

Antonio Marco Canu

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 29.05.2026

Il Direttore della Segreteria

Salvatore Carvelli

(firmato digitalmente)